



COMUNE DI PESARO

Servizio sviluppo economico, sostenibilità, servizi ai cittadini e alle imprese
ATTIVITA ECONOMICHE

Ordinanza N° 1049 del 13/08/2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER GARANTIRE LA SICUREZZA SANITARIA NELLA GIORNATA DEL 15/08/2020 "FERRAGOSTO"

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Dato atto :

- che il giorno di Ferragosto è tradizionalmente dedicato, prevalentemente nelle spiagge e nella zona mare, all'organizzazione di festeggiamenti pubblici e privati , così come cene e ritrovi di persone durante le ore diurne e notturne attirando la partecipazione di un notevole afflusso di persone ;
- della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- della delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, che ha prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato d'emergenza dichiarato il 31 gennaio us;
- che con propria ordinanza n. 775 del 26 giugno u.s. si è disposto, l'obbligo di indossare la mascherina anche di comunità o comunque qualunque altro idoneo dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nei weekend e in alcune zone della città più frequentate;
- che con ordinanza n.983 del 31/07/2020 l'ordinanza n.775 /2020 è stata prorogata fino al 31/08/2020;

Visti:

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3, secondo cui "Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1";
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:



- 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, il quale tra le altre misure prevede : “di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute”;
- 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020, che, in particolare, all'art. 1, c. 2 prevede che “Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.”
- 11 marzo 2020, ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- 22 marzo 2020, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- 1° aprile 2020 in attuazione del DI 19/2020, è stato adottato il Dpcm che proroga al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei Dpcm dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile.
- 10 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”. che riordina tutte le precedenti disposizioni in un unico provvedimento e di fatto proroga fino al 3 maggio 2020 , salvo limitate modifiche, gli effetti dei precedenti Dpcm
- 26 aprile 2020 che introduce sostanziali modifiche al provvedimento precedente prorogando la chiusura di molte attività sino al 17 maggio 2020.;
- 17 maggio 2020 che contiene le “*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;*
-IL DPCM del 07/08/2020 ;

Premesso che:

- le più recenti misure sopra richiamate, anche a seguito degli interventi della Regione Marche mediante decreti del Presidente della Giunta Regionale, hanno comportato la riapertura di gran parte delle attività economiche e consentito gli spostamenti delle persone all'interno della propria regione, ponendo quali



principali misure di contenimento della diffusione del COVID-19 il divieto di assembramento e l'obbligo di distanziamento sociale di almeno 1 metro, demandando soprattutto al senso di responsabilità dei consociati l'attività di contrasto alla diffusione dell'epidemia ;

- anche nel Comune di Pesaro, analogamente a quanto avvenuto in altre parti d'Italia, si è riscontrato in alcune parti del territorio ed in particolare nella zona mare ed alcuni vie del centro storico, la presenza di aggregazioni di giovani nei pressi di pubblici esercizi ed attività enogastronomiche con atteggiamenti non conformi alle prescrizioni impartite dai DPCM sopra citati;
- tali atteggiamenti, non facilmente sanzionabili da parte delle forze dell'ordine statali e municipali, rischiano di vanificare o quantomeno pregiudicare le misure adottate da tutte le Istituzioni locali e nazionali per contrastare efficacemente la diffusione del COVID-19;
- che al fine di fronteggiare tali situazioni, sono state adottate dallo scrivente ordinanze contingibili ed urgenti con le quali si è disposto l'obbligo dell'uso della mascherina in alcune zone del territorio del Comune di Pesaro e che tali misure hanno dato esito positivo;

Rilevato che, pur a fronte di un forte abbattimento della diffusione del contagio, rimane in corso lo stato di emergenza e sussiste la necessità di adottare con sollecitudine rigorose misure di prevenzione del contagio nei rapporti sociali, soprattutto nelle situazioni ove il rischio di contagio è maggiore per tutta la durata prevista dal DPCM del 31 gennaio 2020 e successive proroghe (15 ottobre 2020);

Preso atto:

- delle risultanze del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in data 27 maggio u.s. ove è emersa una sostanziale condivisione da parte di tutti i sindaci dei Comuni costieri, del Prefetto e delle forze di polizia, di ritenere utile l'adozione da parte delle amministrazioni locali di una specifica misura di prevenzione coerente e non in contrasto con i provvedimenti di rilievo nazionale e regionale, consistente nell'obbligo di indossare la mascherina nelle zone della città più a rischio di aggregazione di persone;

Ritenuto necessario per la giornata del FERRAGOSTO del 15/08/2020 adottare tutte le misure ie di prevenzione del contagio nei rapporti sociali ;

Richiamati

- l'art. 50 commi 4, 5 e 6 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, : *“Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.”* (comma 4) e *“ In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale...”* (comma 5), *“ In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma ”* (comma 6)

Visti

l'art. 32 legge 23 dicembre 1978 n. 883

il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 Testo Unico delle Leggi Sanitarie

Dato atto che:

- il presente provvedimento, è immediatamente esecutivo ed è reso pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa e trova applicazione fino al perdurare della situazione di emergenza da Coronavirus;



- la situazione di contingibilità ed urgenza ed il contenuto generale del provvedimento consentano l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

Ritenuto

Per le motivazioni citate in premessa, che sussistono i presupposti di fatto e di diritto, per l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente,

ORDINA

- dalle ore 08,00 del giorno 15/08/2020 alle ore 01,00 del 16/08/2020 in occasione della giornata del FERRAGOSTO 2020 l'obbligo di avere con se la mascherina e di indossarla nelle aree di pertinenza dei pubblici esercizi e negli stabilimenti balneari e nelle aree urbane con elevata presenza di persone ;
- i titolari degli stabilimenti balneari e dei pubblici esercizi si devono attenere rigorosamente alle tutte le disposizioni impartite dai DPCM nazionali ultimo DPCM 07/08/2020 e relativi allegati -Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative - Nuovo coronavirus SARS -Co V-2 - nonchè tutte le disposizioni regionali adottate con decreti o ordinanze del Presidente della Regione Marche ;
- sono vietati : balli, pubblici spettacoli e animazione fatta eccezione per intrattenimenti musicali - musica d'ascolto - con pubblico seduto e distanziato ;
- l'intrattenimento musicale è consentito fino alle ore 01,00 del 16/08/2020 in tutti gli stabilimenti balneari e pubblici esercizi ;

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente fino al 02 giugno 2020;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza al Comando di Polizia Locale, alle Forze di Polizia ed alla Prefettura.

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 sarà applicata la sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00;

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.



**Comune
di Pesaro**

Ordinanza n°1049 del 13/08/2020 pag. 5

Proposta numero: 1118

Il Sindaco
Ricci Matteo / ArubaPEC S.p.A.